

REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi originari della Spagna (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fichi secchi del codice ex 0804 20 90 della nomenclatura combinata, originari della Spagna, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 200 tonnellate, sono progressivamente aboliti; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁾, prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi prodotti, aprire, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, un contingente tariffario comunitario di 200 tonnellate per i fichi secchi originari della Spagna, del codice ex 0804 20 90 della nomenclatura combinata, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo⁽²⁾, prevede un regime particolare all'importazione in Portogallo dei prodotti in questione originari della Spagna; che di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata della tariffa doganale comune sarà

sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale fatto e prevedere i codici della nomenclatura combinata nonché all'occorrenza, i numeri di codice TARIC applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dei dazi previsti per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale all'importazione nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati, originari della Spagna, è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Numero della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0301	ex 0804 20 90	Fichi secchi presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	200	1,8

(¹) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.

(²) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.